

Programma Seconda Parte

- I. DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO**
- II. VALUTAZIONE DEI RISCHI**

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Come abbiamo visto la finalità del D.Lgs 81 è il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia **di salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro.

L'insieme delle sinergie del presente decreto è teso al conseguimento dell'obiettivo di ridurre il rischio dell'esposizione a situazioni di pericolo al fine di evitare danni alla salute

Diamo alcune definizioni ai termini pericolo rischio e salute.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;(es. elettricità ha la capacità di provocare un danno)

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Salute

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente esclusivamente in una assenza di malattia o d'infermità

Le misure previste dal presente decreto relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 31

Servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei DDL o gli organismi paritetici, secondo le seguenti regole.

Gli addetti e i RSPP, *interni o esterni*, devono possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti, e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto

Il DDL che ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

L'istituzione del RSPP all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria e l'RSPP deve essere interno nei seguenti casi:

- *Nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 334-99 (stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti);*
- *Nelle centrali termoelettriche;*
- *Negli impianti ed installazioni di cui al D.Lgs n. 230-95 (lavorazione sostanze classificate pericolose);*

- *Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
- *Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;*
- *Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;*
- *Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.*

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché' nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico RSPP.

Articolo 33

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il SPP dai rischi professionali provvede:

- **All'individuazione** dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- **Provvede** ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- **Provvede** ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- **Provvede** a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- **Provvedere** a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
- **Provvedere** a fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi presenti ed alle misure preventive adottate.

I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Se i **pericoli** si conoscono è possibile **eliminare o attenuare** i relativi **rischi**.

Due dei compiti **fondamentali** dei responsabili della sicurezza sono **l'individuazione dei pericoli** all'interno dell'azienda e **la valutazione dei rischi conseguenti**.

La identificazione del rischio, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una '**Stima**' del **Rischio di esposizione** ai **fattori di pericolo** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **in relazione** allo svolgimento delle attività lavorative.

La individuazione e la valutazione del Rischio è una operazione complessa che richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- a. **L'identificazione** delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;*
- b. **L'individuazione** dei conseguenti potenziali **rischi di esposizione** in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;*
- c. **La stima dell'entità** dei rischi di esposizione **connessi** con le condizioni lavorative individuate.*

Il processo di individuazione dei fattori di rischio di rischio può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

a. Assenza di fattori di rischio di esposizione;

b. Presenza di fattori di rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso si dovranno **valutare** i necessari interventi di prevenzione e protezione

Per quanto detto, appare necessario che l'espletamento dell'intervento finalizzato alla valutazione del rischio sia condotto secondo '**Linee Guida**' che devono prevedere precisi '**criteri procedurali**', tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di **Valutazione del Rischio**.

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie.

RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (*più o meno gravi*) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (*meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.*).

Le cause di tali rischi nella maggioranza dei casi sono da ricercare in un **non idoneo** assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti:

- *L'ambiente di lavoro;*
- *Le apparecchiature;*
- *Le macchine*
- *Le modalità operative;*
- *L'organizzazione del lavoro, etc.*

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un 'Idoneo equilibrio bio-meccanico tra l'UOMO E la STRUTTURA, la MACCHINA, o l'IMPIANTO' sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

RISCHI PER LA SALUTE

I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di rischio, di **natura chimica, fisica o biologica**, con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di **non idonee** condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, e dalle modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "**Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO**".

RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra **"l'operatore / lavoratore e l'organizzazione del lavoro"** in cui è inserito.

Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra **rischi per la sicurezza e rischi per la salute.**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

È una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, e deve essere finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Articolo 28

Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro e/o delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro compresi i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi

Articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il DDL effettua ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il medico competente, (se previsto).

La valutazione è realizzata previa consultazione del RLS.

La valutazione e il DVR devono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

CRITERI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio deve seguire linee guida che, come già detto, devono portare alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi di esposizione in relazione alle modalità operative seguite, ed, infine, alla stima dei rischi di esposizione.

Vediamo, in linea di massima, alcune indicazioni relative alla esecuzione delle varie fasi operative.

I fase

Identificazione delle Sorgenti di Rischio

Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame.

A supporto della valutazione dell'attività lavorativa svolta, dovranno essere considerate:

- *La finalità della lavorazione o dell'operazione,*
- *La valutazione del processo tecnologico, delle macchine, degli impianti delle apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e degli eventuali intermedi;*
- *Nella valutazione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, devono essere considerate le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti;*
- *La destinazione dell'ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.);*

- *Le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);*
- *Il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in quell'ambiente di lavoro;*
- *Le eventuali informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria;*
- *La presenza di movimentazione manuale dei carichi.*

La descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa permetterà di avere una visione d'insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori.

In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti RLS ed il loro coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo.

II fase

Individuazione dei Rischi di Esposizione

La individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce una operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, (*nello svolgimento della specifica attività lavorativa*) possa comportare un reale rischio di esposizione per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori

Si dovranno esaminare:

- *Le modalità operative eseguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, o strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);*
- *L'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;*
- *L'organizzazione dell'attività;*

- *Tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro;*
- *Contemporanea presenza di altre lavorazioni;*
- *La presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.*

Si sottolinea il concetto che vanno individuati i rischi che derivano **non tanto dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti** (*macchine, impianti, sostanze chimiche, etc.*) quanto i **potenziali rischi residui che permangono** tenuto conto delle modalità operative, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti (*schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo*) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

In conclusione si deve individuare ogni rischio di esposizione per il quale le modalità operative non ne consentano una gestione 'controllata' dei Rischi Residui

III fase

Stima dei Rischi di Esposizione

La stima del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti può essere eseguita attraverso:

- *Una verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;*
- *Una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo della entità dei Rischi della durata delle lavorazioni, delle modalità operative e di tutti gli altri fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione.*

Riguardo a quest'ultimo si potrà operare tenendo conto dei dati desunti da indagini su larga scala, effettuate in realtà lavorative similari e di riconosciuta validità scientifica.

Va sottolineato che, laddove esistono situazioni lavorative omogenee sarà possibile definire un elenco orientativo "unitario" dei fattori di rischio da considerare e, quindi, procedere su tali valutazioni, ai relativi interventi integrati secondo specifiche misure di tutela connesse con le diversificazioni eventualmente riscontrabili caso per caso;

- *Una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell'azienda;*
- *Una vera e propria "**misura**" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica).*

Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, amianto, agenti chimici, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).

Al termine di questa III FASE di "STIMA" del rischio di esposizione, sulla base dei dati **ottenuti, desunti o misurati**, si potrà procedere alla definizione del **PROGRAMMA DI PREVENZIONE (Tecnica - Organizzativa - e Procedurale)**, secondo le priorità indicate dal presente decreto e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell'ambiente esterno.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento (**documento valutazione dei rischi**) che viene conservato presso l'azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

Il documento, deve avere **data certa** e deve contenere:

- *Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- *L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione*

- *Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- *L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,*
- *L'individuazione delle strutture dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, alle quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- *L'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLS territoriale o di sito produttivo e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- *L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*

Il contenuto del DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Autocertificazione del datore di lavoro.

Il DDL delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a 10 addetti, effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate da emanarsi con Decr. Ministero del Lavoro

Nelle more e comunque non oltre il 30 giugno 2012 possono autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa correlati.

Copia dell'autocertificazione deve essere inviata al RLS.

L'autocertificazione non è ammessa per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti e le altre attività escluse dalla procedura semplificata.